

Regolamento protezione giuridica

Versione del 01.06.2026

Indice

Preambolo	3
Art. 1 Scopo.....	3
Art. 2 Protezione giuridica non professionale.....	3
Art. 3 Presupposti personali per il diritto alla protezione	3
Art. 4 Personale di syndicom.....	4
Art. 5 Membri solidali.....	4
Art. 6 Lavoratrici e lavoratori indipendenti.....	4
Art. 7 Contributi arretrati.....	4
Art. 8 Nuovi membri.....	5
Art. 9 Presupposti formali per la concessione della protezione giuridica.....	5
Art. 10 Presentazione della domanda	5
Art. 11 Rifiuto della domanda di protezione giuridica.....	5
Art. 12 Revoca della protezione giuridica.....	6
Art. 13 Sussidiarietà	6
Art. 14 Assunzione dei costi	6
Art. 15 Rimborso delle spese di protezione giuridica	7
Art. 16 Importo massimo del danno	7
Art. 17 Disposizioni finali.....	7

Preambolo

Il presente regolamento si fonda sull'art. 15 cpv. 1 lett. a degli statuti di syndicom, il sindacato dei media e della comunicazione, del 20/21 giugno 2025.

Art. 1 Scopo

- ¹ La protezione giuridica è concessa ai membri che, a causa della loro attività professionale o sindacale, vengono coinvolti in controversie giuridiche (esclusivamente secondo il diritto svizzero e per fattispecie interne). Si tratta in particolare di:
- a. controversie derivanti dal rapporto di lavoro, compreso il diritto in materia di parità dei sessi;
 - b. procedimenti penali in relazione all'attività professionale o sindacale;
 - c. controversie relative a un reddito sostitutivo proveniente da assicurazioni sociali, comprese le assicurazioni d'indennità giornaliera in caso di malattia e le prestazioni complementari, nella misura in cui il membro sia ancora integrato nel mercato del lavoro;
 - d. procedure d'insolvenza derivanti dal rapporto di lavoro;
 - e. controversie ai sensi della legge sulla circolazione stradale legate all'esercizio della professione (escluso il tragitto casa-lavoro) e nella misura in cui il datore di lavoro non sia tenuto a concedere protezione giuridica in virtù del suo obbligo di assistenza;
 - f. controversie derivanti dall'affiliazione a syndicom o da un'attività sindacale attiva, sempre che tali attività siano tutelate dalla libertà sindacale, dalla libertà di opinione garantite dalla Costituzione e dal diritto di sciopero.

- ² Per altre controversie che, ai sensi degli statuti, rivestono importanza fondamentale per syndicom, il Comitato direttivo decide in merito a un'eventuale conduzione del processo. Ciò vale in particolare per le questioni di parità giuridica e di pari opportunità in relazione al diritto degli stranieri e alla legislazione in materia di migrazione.

- ³ La protezione giuridica ha lo scopo di rappresentare gli interessi dei membri nei confronti dei datori di lavoro, degli uffici, delle autorità e dei tribunali. Comprende la consulenza, gli interventi e la conduzione del processo.

- ⁴ Per i membri la protezione giuridica è gratuita.

Art. 2 Protezione giuridica non professionale

- ¹ Sono escluse dalla protezione giuridica le controversie di natura privata non contemplate dall'art. 1.
- ² I membri e i membri solidali di syndicom possono assicurarsi presso la «Coop Protezione Giuridica» sulla base di un contratto collettivo (protezione giuridica privata e per la circolazione). Sono determinanti le «Condizioni generali di protezione giuridica» della Coop Protezione Giuridica SA.

Art. 3 Presupposti personali per il diritto alla protezione

- ¹ Hanno diritto alla protezione giuridica i membri di syndicom
- a. la cui affiliazione esiste da più di tre mesi;
 - b. che hanno pagato la quota associativa;
 - c. che non hanno disdetto l'affiliazione.
- ² La protezione giuridica è concessa anche al/alla coniuge superstite, al/alla partner registrato/a superstite, al/alla convivente superstite e ai figli minorenni del membro defunto, a condizione che
- a. si tratti di pretese giuridiche riconducibili al rapporto di lavoro o all'attività sindacale del membro defunto e
 - b. che rappresentino un danno per la perdita di sostegno.

Art. 4 Personale di syndicom

¹ Al personale che è membro di syndicom e che, a causa della propria attività per syndicom, viene coinvolto in controversie giuridiche, è concessa la piena protezione giuridica.

² È esclusa la protezione giuridica per le controversie giuridiche dei dipendenti membri di syndicom che si rivolgono contro syndicom in qualità di datore di lavoro.

³ Per i casi di cui al cpv. 2, syndicom stipula per i propri dipendenti, a condizione che siano membri di syndicom, un'assicurazione collettiva. I premi di tale assicurazione sono interamente a carico di syndicom.

Art. 5 Membri solidali

I membri solidali ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 degli statuti non hanno diritto alla protezione giuridica. Si applica il regolamento per i membri solidali.

Art. 6 Lavoratrici e lavoratori indipendenti

¹ I membri che esercitano un'attività indipendente e che soddisfano le condizioni di cui all'art. 3 cpv. 1 del presente regolamento hanno di principio diritto alla protezione giuridica in relazione alla loro attività professionale.

² La protezione giuridica comprende i seguenti settori giuridici (esclusivamente secondo il diritto svizzero e per fattispecie interne):

	Protezione giuridica completa	Solo protezione giuridica di consulenza
Diritto delle assicurazioni sociali	x	
Diritto contrattuale (contratti assimilabili al contratto di lavoro, ad es. mandato, contratto di edizione, contratto di appalto)	x	
Diritto d'autore	x	
Diritto della personalità	x	
Locazione e affitto di locali commerciali		x
Diritto in materia di esecuzione e fallimento e misure di incasso		x
Diritto societario		x

³ Le lavoratrici e i lavoratori indipendenti non hanno diritto alla protezione giuridica per controversie con i propri dipendenti.

Art. 7 Contributi arretrati

¹ Ai membri che non hanno pagato la quota associativa viene fissato un termine adeguato per il pagamento delle quote arretrate prima che la protezione giuridica venga rifiutata. Se gli arretrati sono dovuti a una situazione finanziaria incolpevole, la direzione del servizio giuridico decide se, in via eccezionale, la protezione giuridica possa comunque essere concessa.

² In caso di interventi urgenti e non differibili, previa consultazione con la direzione del servizio giuridico e con decisione della direzione regionale, può essere fornita una prima consulenza giuridica nonostante gli arretrati delle quote associative.

³ In caso di classificazione troppo bassa dovuta a una dichiarazione di reddito errata, la concessione della protezione giuridica può essere limitata. La decisione su un'eventuale limitazione spetta alla direzione del servizio giuridico.

Art. 8 Nuovi membri

¹ Ai nuovi membri che non soddisfano le condizioni di cui all'art. 3 cpv. 1 lett. a può essere concessa, in via eccezionale, la protezione giuridica se

- a. la questione giuridica riveste, dal punto di vista sindacale, importanza per syndicom;
- b. il membro si trova in una situazione di particolare bisogno.

² In questi casi la decisione sulla concessione della protezione giuridica spetta unicamente alla direzione del servizio giuridico.

Art. 9 Presupposti formali per la concessione della protezione giuridica

¹ Avvalendosi delle prestazioni di protezione giuridica, il membro riconosce tacitamente il regolamento sulla protezione giuridica quale base vincolante del rapporto giuridico che ne deriva tra il membro e il servizio giuridico.

² Il membro è tenuto a firmare la procura presentata.

³ Deve fornire al personale del segretariato regionale o del servizio giuridico una documentazione completa e informazioni veritiere.

⁴ Il membro è tenuto a seguire le istruzioni del personale del segretariato regionale o del servizio giuridico.

Art. 10 Presentazione della domanda

¹ Il membro deve presentare la domanda di protezione giuridica presso un segretariato regionale o presso il segretariato centrale di syndicom. Se necessario, il/la segretario/a regionale trasmette il dossier al servizio giuridico centrale per l'ulteriore elaborazione.

² La direzione del servizio giuridico può respingere un dossier trasmesso al servizio giuridico centrale per l'ulteriore elaborazione e rinviarlo al segretariato regionale affinché si occupi della questione.

³ Se il membro si avvale autonomamente di un avvocato esterno, i costi per la conduzione del mandato non sono assunti da syndicom.

⁴ La direzione del servizio giuridico decide se, in via eccezionale, un avvocato esterno possa essere incaricato da syndicom.

Art. 11 Rifiuto della domanda di protezione giuridica

¹ Una domanda di protezione giuridica può in particolare essere respinta

- a. in assenza dei presupposti di cui all'art. 3 cpv. 1 e all'art. 4 cpv. 2 del presente regolamento;
- b. per le controversie giuridiche la cui causa risale al periodo precedente l'adesione del membro a syndicom;
- c. in caso di presentazione della domanda di protezione giuridica poco prima della scadenza di un termine;
- d. in caso di atti che contravvengono agli statuti di syndicom e ai principi sindacali;
- e. in casi privi di prospettive di successo;
- f. nei casi penali in cui sussiste una colpa manifesta del membro;
- g. se il membro, nella stessa pratica, ha già incaricato un avvocato esterno o un'altra organizzazione;
- h. se le pretese controverse vanno unicamente a vantaggio di un'assicurazione o di terzi (ad es. assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia, servizio sociale o cassa pensioni) che sono direttamente interessati e potrebbero agire autonomamente in giudizio.

² È esclusa la protezione giuridica per le controversie giuridiche dirette contro syndicom.

³ Sul rifiuto della domanda di protezione giuridica decide il segretariato regionale competente o il servizio giuridico centrale.

⁴ Contro il rifiuto di una domanda di protezione giuridica da parte di un segretariato regionale o del servizio giuridico centrale, il membro può presentare reclamo entro 30 giorni. Il reclamo è valutato dal servizio giuridico centrale o dal Comitato direttivo di syndicom.

⁵ In caso di scarse prospettive di successo, la concessione della protezione giuridica può essere subordinata alla dichiarazione del membro di farsi carico di un'eventuale indennità di parte da versare alla controparte e di ulteriori spese giudiziarie.

Art. 12 Revoca della protezione giuridica

¹ La protezione giuridica può in particolare essere revocata se

- a. il membro, durante la trattazione del caso, esce da syndicom o presenta la disdetta;
- b. il membro ha fornito, nella sua domanda o nel corso del procedimento, indicazioni non veritiere oppure ha taciuto dati e informazioni importanti;
- c. il membro non rispetta il presente regolamento;
- d. il membro non segue le istruzioni del servizio giuridico del segretariato regionale o dell'avvocato esterno incaricato;
- e. il membro prosegue il processo oltre la prima istanza senza l'esplicito consenso del servizio giuridico;
- f. il membro rifiuta una conciliazione considerata accettabile dal segretariato regionale o dal servizio giuridico;
- g. il membro contravviene in qualsiasi modo agli statuti di syndicom;
- h. il membro si fa rappresentare o consigliare da un avvocato non incaricato da syndicom o da un'altra organizzazione;
- i. il rapporto di fiducia tra il membro e il personale del servizio giuridico, del segretariato regionale competente o dell'avvocato esterno incaricato non sussiste più.

² Sulla revoca della protezione giuridica decide il segretariato regionale competente o il servizio giuridico centrale.

³ Contro la revoca della protezione giuridica da parte di un segretariato regionale o del servizio giuridico centrale, il membro può presentare reclamo entro 30 giorni. Il reclamo è valutato dal servizio giuridico centrale o dal Comitato direttivo di syndicom.

Art. 13 Sussidiarietà

La concessione della protezione giuridica da parte di syndicom avviene in via sussidiaria rispetto alle prestazioni corrispondenti fornite da istituzioni private o statali di protezione giuridica (assicurazioni di protezione giuridica, gratuito patrocinio, ecc.).

Art. 14 Assunzione dei costi

¹ Sono assunti i seguenti costi:

- a. le spese di mandato di avvocati; conformemente all'art. 10 cpv. 4;
- b. le spese giudiziarie e procedurali.

² Le multe non sono assunte. Sulle eccezioni decide la direzione del servizio giuridico.

Art. 15 Rimborso delle spese di protezione giuridica

¹ La partecipazione di syndicom alle spese legali e procedurali può essere ridotta, soppressa oppure può essere richiesta la restituzione al membro in particolare nei seguenti casi:

- a. in caso di comportamento gravemente negligente del membro accertato a posteriori;
- b. in caso di indicazione di fatti non veritieri da parte del membro;
- c. in caso di condanna per un reato.

² Se un membro, entro due anni dalla conclusione di un procedimento di protezione giuridica, esce di propria iniziativa dal sindacato o provoca con il proprio comportamento l'esclusione, è tenuto a rimborsare integralmente le spese della protezione giuridica.

³ In tal caso i costi sono fatturati da syndicom. Le tariffe orarie del lavoro di syndicom sono stabilite dalla direzione del servizio giuridico in un allegato al presente regolamento e fatturate di conseguenza.

Art. 16 Importo massimo del danno

Conformemente al presente regolamento, syndicom concede il sostegno giuridico e copre i costi fino a un importo massimo di CHF 200 000.– per caso (prestazioni del personale politico e del servizio giuridico di syndicom, spese legali, giudiziarie e procedurali nonché perizie).

Art. 17 Disposizioni finali

¹ Il regolamento è approvato dal Comitato centrale il 25.04.2026 ed entra in vigore il 01.06.2026.

² Le modifiche del regolamento rientrano nella competenza del Comitato centrale.

³ Con l'entrata in vigore del presente regolamento, tutte le disposizioni precedenti in materia di protezione giuridica sono abrogate.

Berna, 01.06.2026

Matteo Antonini
Presidente

Stephanie Vonarburg
Vicepresidente